



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centro Settentrionale

PORTI DI ROMA E DEL LAZIO - CIVITAVECCHIA - FIUMICINO - GAETA

MOLO VESPUCCI, SNC – 00053 CIVITAVECCHIA (ROMA)

Sito Internet www.portidiroma.it - mail to: autorita@portodicivitavecchia.it

PEC protocollo@portidiroma.legalmailpa.it

PORTO DI CIVITAVECCHIA - PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL'ART. 61 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI PASSEGGERI DELLE NAVI DA CROCIERA ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DELL'AREA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA “

C.I.G.: 9925423E28

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO– SOMMARIO

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO	3
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL' APPALTO	3
ARTICOLO 2 – DOCUMENTI A BASE DI GARA	3
ARTICOLO 3- ONERI ED OBBLIGHI	3
ARTICOLO 4 – DURATA DEL CONTRATTO	5
ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVO	5
ARTICOLO 6 – PAGAMENTI.....	6
ARTICOLO 7 – GARANZIA DEFINITIVA	7
ARTICOLO 8 -VERIFICHE E CONTROLLI	8
ARTICOLO 9 – PENALI	8
ARTICOLO 10 – RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI.....	10
ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO E NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IMPIEGATO	10
ARTICOLO 12 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA	12
ARTICOLO 13 – DIFFIDA AD DEMPIERE.....	12
ARTICOLO 14 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	13
ARTICOLO 15 – SUBAPPALTO.....	13
ARTICOLO 16 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO	13
ARTICOLO 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO	13
ARTICOLO 18 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI	13
ARTICOLO 19 – RAPPORTI CONTRATTUALI	14
ARTICOLO 20 – RISOLUZIONE	15
ARTICOLO 21 – RECESSO	16
ARTICOLO 22 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE ARTICOLO 26 DEL D.LGS. 81/2008.....	16
ARTICOLO 23 – SPESE, IMPOSTE E TASSE	16
ARTICOLO 24 – RINVIO	17
ARTICOLO 25 - ULTERIORI ONERI ACARICO DELL'IMPRESA	14
ARTICOLO 26 – FORO COMPETENTE	17



CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto il servizio di trasporto per passeggeri crocieristi all'interno del perimetro portuale di Civitavecchia mediante mezzi di trasporto da ora "Veicoli".

Tale perimetro portuale nel quale verrà svolto il servizio e la tipologia delle prestazioni richieste, sono state già precisate ed illustrate nel Progetto per l'appalto di servizio di trasporto dei passeggeri delle navi da crociera nel porto di Civitavecchia, redatto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del d.lgs. 50/20160" e agli atti in esso richiamati, comprensivo di tutti gli allegati ivi richiamati (nel seguito in breve Progetto del servizio).

ARTICOLO 2 – DOCUMENTI A BASE DI GARA

Formano parte integrante e sostanziale della documentazione a base di gara, oltre al presente Capitolato Speciale di Gara (Capitolato Amministrativo) tutta la documentazione richiamata nel Disciplinare di prequalifica (FASE 1) e Disciplina di gara (FASE 2).

ARTICOLO 3- ONERI ED OBBLIGHI

1 L'Impresa aggiudicataria è obbligata ad effettuare il Servizio con mezzi propri o nella esclusiva disponibilità, gestirlo a proprio rischio ed a regola d'arte, secondo quanto previsto in tutta la documentazione posta a base di gara e alle condizioni economiche offerte in sede di gara, nonché nel rispetto delle indicazioni impartite dai competenti uffici dell'Amministrazione, soprattutto in riferimento alle modalità di svolgimento del servizio tali da evitare il minimo disturbo od intralcio al regolare funzionamento delle attività in corso di svolgimento nel perimetro portuale interessato dal Servizio, anche se ciò comporti l'esecuzione del Servizio stesso a gradi, limitando le prestazioni ad alcuni ambiti e con sospensione durante alcune ore della giornata, od obblighi il personale dell'Impresa aggiudicataria a percorsi più lunghi e disagiati.

2 Nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare e a adeguarsi a tutte le vigenti norme di Legge, di regolamento, nonché alla disciplina prevista dal vigente CCNL, oltre che alle prestazioni tecniche emanate dalle competenti Autorità ed a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto.

3 Sono a totale carico dell'Impresa aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al successivo articolo 5, tutti gli oneri ed obblighi relativi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento del Servizio, ivi compresi quelli appresso descritti a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, relativi:

- agli oneri attinenti agli spostamenti del personale;
- agli oneri attinenti all'organizzazione del servizio di accoglienza e smistamento dei crocieristi da sottobordo a Largo della Pace, secondo i livelli stabiliti dall'Organismo di Partenariato;
- alle spese per l'acquisto del vestiario da lavoro per il proprio personale;



- alle spese per materiali necessari allo svolgimento del Servizio;

--alle spese per l'autorimessa per il ricovero dei mezzi a fine giornata

- e quanto altro, non menzionato nel presente articolo o nei documenti contrattuali, che l'Impresa è tenuta ad assicurare per il buon esito del Servizio;

4 L'Impresa aggiudicataria, inoltre, si impegna ad attenersi alle disposizioni che saranno emanate dall'Amministrazione nell'intento di mantenere sui luoghi di lavoro la necessaria disciplina da parte del suo personale, nonché ad utilizzare personale munito di preparazione professionale e di circostanze tecniche adeguate alle esigenze di ogni specifica prestazione contrattuale.

5 L'Impresa aggiudicataria è tenuta a segnalare all'Amministrazione, non appena a conoscenza dell'accaduto, gli eventuali danni provocati nell'esecuzione del Servizio.

6 L'Impresa aggiudicataria è tenuta, nello svolgimento del servizio, ad utilizzare mezzi conformi alle vigenti normative antinquinamento, all'igiene ed alla sicurezza degli ambienti di lavoro il tutto come meglio indicato al punto veicoli del progetto di servizio cui si rinvia

7 L'impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire a proprie spese e con materiali, attrezzature e personale adeguati, le attività di manutenzione necessarie a garantire l'esecuzione del servizio e delle relative prestazioni a perfetta regola d'arte e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa prevista in materia, con particolare riferimento al Codice della strada

8 Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutti i danni eventualmente arrecati agli spazi portuali a seguito dell'utilizzo di veicoli non conformi alle vigenti normative.

9 L'Impresa aggiudicataria dovrà fornire i mezzi di trasporto con conducente, muniti di tutti i titoli abilitativi al trasporto dei passeggeri

10 L'Impresa aggiudicataria nell'espletamento del servizio è tenuta al rispetto del tempo di impiego del Veicolo nell'arco di una giornata nel rispetto di quanto previsto nel progetto del servizio al punto "Organizzazione del servizio", il cui contenuto è stato sottoscritto per accettazione in fase di prequalifica

11 L'impresa è tenuta al rispetto di tutte le prescrizioni e modalità di svolgimento del servizio indicate nel "Progetto del Servizio" che si intendono integralmente richiamate nel presente capitolato, si riportano di seguito a titolo semplificativo e non esaustivo alcune prescrizioni contenute nel progetto del servizio:

- L'impresa è tenuta a tracciare via mail (utilizzando gli indirizzi e-mail indicati nel Progetto del servizio) ogni comunicazione nel merito dei servizi da impiegare per realizzare il servizio giornaliero: nessuna attività, nessuna prestazione sarà riconosciuta ai fini della contabilità finanziaria se non tracciata via mail.
- L'impresa aggiudicataria dovrà rendersi disponibile, se richiesto e per esigenze straordinarie ed estreme, a fornire l'erogazione dei servizi con richiesta "last minute".
- L'impresa aggiudicataria è tenuta a mettere a disposizione un servizio di segreteria H 24 da contattare in caso di annullamenti o modifiche last minute alle Prestazioni programmate.



- Gli Autisti dei veicoli, impiegati nell'esecuzione del servizio, devono essere in possesso del tesserino di accesso rilasciato secondo la disciplina del Programma Nazionale di Sicurezza Marittima (Programma Nazionale di Sicurezza Marittima in breve anche "PNSM" – Controlli di Background Check – Decreto MIMS n. 287 del 20.9.2022 - Circolare Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 52 del 30.12.2022.
- L'impresa è tenuta a nominare un Responsabile della Commessa di interfaccia tra impresa e DEC.
- L'impresa è tenuta ad utilizzare autobus (nel seguito anche "veicoli") conformi alla normativa vigente ed in particolare:
 - dotati di un certificato di omologazione globale CE, conforme alla normativa vigente;
 - in regola con tutta la normativa vigente in materia di sicurezza stradale e di trasporto passeggeri;
 - dotati di tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione del servizio di trasporto passeggeri;
 - muniti di assicurazione;
 - al termine del servizio giornaliero, il ricovero del veicolo in apposita autorimessa autorizzata, di cui dovrà essere data prova in sede di sottoscrizione del contratto;

ARTICOLO 4 – DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata del contratto è fissata per la durata di 6 mesi decorrenti, presumibilmente dall'01.08.2023 sino al 31.01.2024, a seguito della sottoscrizione di apposito verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto.

2. La durata di cui al precedente comma 1 potrà essere prorogata, ad insindacabile giudizio dell'Autorità di Sistema Portuale, per garantire la continuità del servizio, mediante comunicazione scritta all'Impresa entro la scadenza del termine. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti all'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'affidatario del servizio è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli all'Autorità Portuale sino al completamento di dette procedure.

3. Si applica l'art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016.

ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVO

1. L'importo del servizio verrà determinato in base all'offerta economica presentata dall'Impresa aggiudicataria, oltre ad I.V.A. se prevista, sui servizi di cui dell'art. 4 del presente Capitolato Speciale di Gara.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della presente procedura di gara resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016.

2. Tale importo si intende comprensivo di ogni onere e spesa, di qualsiasi natura, che l'Impresa aggiudicataria dovrà sostenere per l'espletamento delle prestazioni contrattuali e, pertanto, nessun altro corrispettivo sarà dovuto dall'Amministrazione all'Impresa aggiudicataria a qualunque titolo per



le attività in alta stagione in ragione del Contratto, del presente Capitolato Speciale di Gara e dei restanti documenti di gara.

3 Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 si riferisce all'esecuzione del Servizio a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

L'importo stimato per l'esecuzione delle attività costituenti il servizio del presente appalto per la sua intera durata è stimato essere pari a complessivi € 767.770,05 di cui € 742.770,05 importo del servizio (di cui € 324.000,00 per oneri della manodopera) ed € 25.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta).

ARTICOLO 6 – PAGAMENTI

1. Il pagamento del servizio avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture che dovranno essere emesse con *cadenza mensile*, il cui importo corrisponde all'80% delle prestazioni mensili rese, il restante 20% di ciascuna mensilità, avverrà contestualmente alla liquidazione dell'ultima mensilità.

La liquidazione avverrà con mandato di pagamento a favore dell'Impresa a seguito di apposito verbale di attestazione delle prestazioni mensili rese previa accertamento e rendicontazione a firma del Direttore dell'esecuzione del contratto e del Responsabile del Procedimento.

2. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno inoltrate ad Autorità di Sistema Portuale del mare Tirreno Centro Settentrionale – C.F. 01225340585, Partita I.V.A. 00974341000 – Molo Vespucci snc – 00053 Civitavecchia (Roma) e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Esse dovranno indicare l'impegno di spesa ed il numero C.I.G., riportato nel Bando di Gara e nel relativo Disciplinare di Gara e l'oggetto dell'appalto e dovranno essere prodotte in formato elettronico in osservanza della Legge n. 244/2007 (introduzione obbligo fatturazione elettronica), così come modificata dal D.Lgs n. 201/2011, del D.L. n. 66/2014 (decorrenza dell'obbligo della fatturazione elettronica).

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge del 13.08.2010, n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la Società deve:

a) Utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche;

b) Registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa sui conti correnti dedicati di cui al precedente punto 3.a) ed utilizzare esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della Legge del 13 agosto 2010, n. 136;

c) Eseguire i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche tramite conto corrente dedicato di cui al precedente punto 3.a), anche se non riferibile in via esclusiva alla presente commessa;



d) Comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei suddetti conti correnti entro sette giorni dalla loro accensione nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

4. La violazione di quanto previsto dal precedente comma 3 costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.;

5. L'Impresa aggiudicataria, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Autorità di Sistema Portuale le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi di Legge, l'Autorità Portuale è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato.

5. L'Impresa aggiudicataria non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

6. L'Autorità di Sistema Portuale si riserva di detrarre dal pagamento delle fatture tutte le eventuali somme per l'applicazione di eventuali penali nonché per il risarcimento di danni e/o rimborso delle spese sostenute/anticipate per il buon andamento del servizio.

ARTICOLO 7 – GARANZIA DEFINITIVA

1. L'Impresa aggiudicataria è tenuta a presentare, all'atto della stipula del contratto d'appalto, garanzia fideiussoria costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, di ammontare pari al 10% dell'importo del servizio oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. In tal caso dovrà essere prodotta la certificazione ivi indicata.

2. La cauzione viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Impresa esecutrice del servizio rispetto alla liquidazione finale, fatta salva la risarcibilità del maggior danno subito da questa Amministrazione. La garanzia coprirà, inoltre, gli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive dell'Impresa, fatto salvo l'esperimento di altre azioni da parte di questa Autorità Portuale.

3. La presente garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all'art. 93, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 93, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte di questa Autorità Portuale. In tal caso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

4. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria, (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia), da parte di questa Autorità di Sistema Portuale, con la quale



verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del Contratto ed, in ogni caso, fino a dichiarazione di svincolo.

6. La garanzia dovrà essere corredata di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.

7. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata totalmente o parzialmente. L'Autorità di Sistema Portuale è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa esecutrice del servizio per inadempienze contrattuali o danni od altro alla stessa imputabile. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto anzidetto, l'Impresa aggiudicataria è obbligata, nel termine di 10 giorni naturali e consecutivi, a reintegrare la cauzione stessa: In caso di inadempimento a tale obbligo, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore od in alternativa questa Autorità di Sistema Portuale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

8. Resta salva, per questa Autorità di Sistema Portuale, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

9. Qualora l'Impresa aggiudicataria non provveda alla costituzione della garanzia definitiva, non si procederà all'affidamento del Servizio in suo favore e l'Autorità di Sistema Portuale ha facoltà di procedere all'affidamento in favore del secondo classificato e via di seguito fino al quinto classificato.

ARTICOLO 8 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, a verifiche e controlli sull'esatto adempimento, da parte dell'Impresa, degli obblighi assunti con il Contratto.

A tale scopo, l'Amministrazione potrà richiedere all'Impresa aggiudicataria qualsiasi documentazione ritenuta necessaria e l'Impresa stessa si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ARTICOLO 9 – PENALI

L'aggiudicatario ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dal presente Capitolato e dal Progetto del servizio

L'Amministrazione potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.

Qualora l'Amministrazione rilevi che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia stato espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto dal presente Capitolato e nel Progetto del servizio, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno riferite al Responsabile del servizio, nominato dall'Impresa aggiudicataria come previsto al successivo art. 19, comma 5, del presente Capitolato, perché provveda a sanarle immediatamente.



Nel caso del perdurare dell'inadempienza, sarà applicata una penale variabile dal 5% (cinque per cento) al 15% del corrispettivo mensile dell'intero servizio affidato.

Nella determinazione dell'importo della penale si terrà conto della gravità dell'infrazione, del grado di deficienze accertato nello svolgimento del Servizio e del ripetersi delle infrazioni nel periodo contrattuale.

Le prestazioni non eseguite non saranno comunque compensate dall'Amministrazione, che provvederà a detrarre il relativo importo dal corrispettivo dovuto.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di fare eseguire da altri il mancato od incompleto servizio, addebitando all'Aggiudicatario i relativi costi.

Inoltre, qualora si verificano ulteriori inadempimenti di seguito indicati, troveranno applicazione le penali qui di seguito riportate:

INADEMPIMENTO	PENALE
Ritardo nell'inizio dell'esecuzione del servizio	€ 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna della prestazione richiesta
Mancato utilizzo da parte del personale dell'Aggiudicatario dell'abbigliamento della divisa da lavoro e di cartellino di riconoscimento	€ 100,00 per ogni dipendente non in regola
Mancata o ritardata sostituzione del personale non gradito	€ 200 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di 5 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.
Numero di ore di servizio effettuato dal personale addetto all'attività di presidio inferiore a quello previsto.	€ 300,00 per ogni giorno di mancata copertura dei turni giornalieri previsti
Mancato rispetto dei Service Level Agreement. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore, nel caso in cui il Soggetto aggiudicatario svolga il Servizio con un numero di autobus inferiore a quelli necessari per garantire la sosta massima sottobordo o presso Largo della Pace MAGGIORE DI QUINDICI (15) MINUTI ,	Euro 100,00 (cento/00) per ogni ora o frazione in cui il Servizio risulti effettuato con ritardo nella giornata. Pertanto, l'importo della penale verrà moltiplicato, oltre che per il numero di ore e frazione di ore dell'inadempimento.
Fatte salve le ipotesi di forza maggiore, nel caso in cui risulti che il Servizio è effettuato con autobus sporchi o in condizioni non decorose (in quanto, ad esempio, si rinvengano cestini non svuotati e/o tessuto dei sedili sporco e/o poggiatesta macchiate e/o pavimento sporco e/o maniglieunte, ecc.), l'AdSP potrà applicare al Soggetto aggiudicatario, per ciascun autobus riscontrato essere sporco o in condizioni non decorose, una penale di importo pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00). Le penali previste non sono alternative tra loro, ma sono cumulabili. Le modalità di contestazione delle penali sopra indicate e delle ulteriori clausole penali	Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun autobus riscontrato essere sporco o in condizioni non decorose,



contrattualmente previste saranno contenute nel Contratto.	
--	--

Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo ed ogni altra irregolarità nello svolgimento del servizio verranno contestati per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del Contratto entro 3 giorni dalla loro rilevazione; l'Aggiudicatario dovrà comunicare in forma scritta all'Amministrazione le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione.

Qualora le deduzioni presentate non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione o le stesse non pervengano entro il termine sopra indicato, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e fino al cessare dello stesso.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi all'Aggiudicatario a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla cauzione rilasciata a garanzia degli obblighi contrattuali, fermo restando il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'Amministrazione, oltre a procedere all'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, non compenserà le prestazioni non eseguite.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI

1. È obbligo dell'Impresa aggiudicataria stipulare specifica polizza assicurativa R.C. per infortuni e danni a persone e/o cose e/o animali, comprensiva della responsabilità civile verso terzi, con esclusivo riferimento al Servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni a persone e di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per danni a cose e/o animali. La polizza dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del Contratto e dovrà prevedere la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Autorità e dei suoi dipendenti e/o preposti, nonché l'estensione della qualifica di terzi a tutti i dipendenti e/o preposti dell'Autorità stessa.

2. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma, l'Impresa potrà produrre una polizza R.C. per infortuni e danni a persone e/o cose, comprensiva della responsabilità civile verso terzi, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella di cui al precedente comma. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, che preveda che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell'Autorità, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per ciascun sinistro per danni a persone e/o cose non è inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila /00).

3. La polizza deve essere prodotta prima della stipula del Contratto. In difetto, l'Autorità potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare il Contratto per l'affidamento del Servizio in argomento.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO E NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IMPIEGATO



1. L'Impresa aggiudicataria, per l'esecuzione del Servizio in argomento, dovrà provvedere con proprio personale, attrezzature e mezzi, fornendo, a proprie spese, tutto il materiale necessario all'espletamento del servizio che deve risultare essere conforme alla normativa antinquinamento, all'igiene ed alla sicurezza degli ambienti di lavoro.
2. L'Impresa aggiudicataria si impegna, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
3. L'Impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa aggiudicataria per tutta la durata del Contratto anche nel caso in cui essa non aderisca alle associazioni firmatarie o receda da esse.

In particolare, l'Impresa, al momento della stipula del Contratto, si obbliga, nei confronti dei lavoratori che saranno impegnati nel Servizio, all'applicazione integrale dei contratti collettivi di categoria vigenti.

4. L'Impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed, in particolare, del D.Lgs del 09 aprile 2008, n. 81 e di quelle che verranno emanate nel corso della vigenza del presente Contratto, in quanto applicabili.

A tal fine, tra l'altro, l'Impresa si impegna.

- ad impartire al proprio personale, impiegato nel Servizio, un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
- a partecipare con il Proprio Datore di Lavoro/delegato, Rspg e/o con il proprio personale preposto, alle riunioni di coordinamento di cui all'art.26 del D.Lgs 81/2008;
- a dotare detto personale di dispositivi di protezione individuali e collettivi (a titolo di esempio: elmetti, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza e comunque quelli previsti dal proprio Dvr e dal Duvri di Adsp Mts) atti a garantire la massima sicurezza in relazione al tipo di attività svolta;
- a adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie al fine di garantire l'incolumità del personale addetto e dei terzi.

5. L'Impresa aggiudicataria, nei casi di infortunio occorso al personale impiegato nel Servizio, è direttamente responsabile della conseguente indennità e/o rimborso e/o risarcimento dovuti agli aventi diritto, esonerando l'Autorità da qualsivoglia responsabilità.



6. L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

7. L'Impresa aggiudicataria si obbliga a dimostrare, a seguito di specifica richiesta di questa AdSP MTCS, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da Leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. L'Autorità acquisirà, ai sensi della normativa vigente in materia, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Impresa nei confronti dei propri dipendenti.

8. L'Impresa, in particolare, si obbliga ad esibire, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta di questa Amministrazione, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale impiegato nel Servizio; nel caso di inottemperanza a tale obbligo, questa Autorità di Sistema Portuale segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro e procederà ad una detrazione del 30% sui pagamenti mensili dovuti, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati. L'importo delle somme accantonate verrà liquidato all'Impresa soltanto dopo l'accertamento che la medesima ha provveduto a quanto dovuto, ovvero dopo formale comunicazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro che la vertenza è stata definita. Per la sospensione ed il ritardo nei pagamenti l'Impresa non potrà opporre alcune eccezioni a questa Amministrazione né costituirne titolo per eventuale risarcimento di danni o richieste di versamento di interessi. Resta ferma la risoluzione del Contratto di cui all'articolo 20 del presente Capitolato Amministrativo.

ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1 L'Impresa aggiudicataria prende atto che l'affidamento del Servizio è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della normativa antimafia. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e degli altri componenti l'organo di amministrazione dell'Impresa, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né infine essere pronunciate condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

2 L'Impresa prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che, ove nel corso di efficacia del Contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione recederà dal contratto stesso.

3 L'Impresa si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione l'eventuale istruzione di procedimenti o l'eventuale emanazione di provvedimenti, provvisori o definitivi, anche successivamente alla stipula del Contratto, nei confronti dell'Impresa, ovvero dei suoi legali rappresentanti, nonché ogni modificazione intervenuta nella rappresentanza legale, negli organi di amministrazione e nella composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto.

Qualora l'Impresa non ottemperi agli obblighi di cui al presente comma l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento degli eventuali danni, ha facoltà di dichiarare risolto il diritto il Contratto.

ARTICOLO 13 – DIFFIDA AD ADEMPIERE



1 Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 20, in caso di gravi e/o ripetuti inadempimenti dell'Impresa alle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto, l'Amministrazione potrà intimargli per iscritto di adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni, decorsi inutilmente tale termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto.

ARTICOLO 14 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1 Qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente, in tutto od in parte, lo svolgimento del servizio, l'Amministrazione avrà facoltà di ordinare la temporanea sospensione, salvo disporre la ripresa non appena cessate le ragioni che hanno determinato tale provvedimento.

2 Per nessuna ragione L'Impresa può sospendere il servizio per decisione unilaterale, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione, né effettuarlo in maniere difforme da quanto stabilito od eseguirlo in ritardo.

3 La sospensione od il ritardo nell'esecuzione delle attività, per decisione unilaterale dell'Impresa, costituisce grave inadempimento contrattuale, tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto dell'Impresa, qualora questa non ottemperi dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Amministrazione a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 15 – SUBAPPALTO

Il subappalto delle prestazioni previste nel presente capitolato è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, purché sia stata dichiarata l'intenzione di subappaltare in sede di gara, specificando le attività che si intendono subappaltare e con le modalità meglio precisate nel Disciplinare di prequalifica (FASE I) e nel Disciplinare di gara (FASE II).

ARTICOLO 16 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione sono ammesse nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 106, comma 1, lettera d), punto 2, del D.Lgs n. 50/2016.

ARTICOLO 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

È Fatto divieto all'Impresa di cedere il contratto a qualsiasi titolo, a pena di nullità della cessione stessa.

L'inosservanza del divieto di cessione del contratto è motivo di risoluzione espressa del contratto stesso. È fatta salva la disciplina prevista dall'art. 16 del presente Capitolato.

Le cessioni di crediti derivanti da corrispettivo del contratto di appalto sono ammesse nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 106, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016.

ARTICOLO 18 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI



L'appaltatore si impegna, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la Normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR"), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni relative all'attività dell'Ente sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e riservatezza dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

In particolare, l'aggiudicatario:

- garantisce di manlevare e tenere indenne l'Ente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.

L'Ente, per quanto sopra evidenziato, con separato atto che forma parte integrante del presente contratto, provvede a designare l'aggiudicatario quale "Responsabile del Trattamento" dei dati (ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679). A tal proposito, l'aggiudicatario dichiara sin d'ora che osserverà con scrupolosa attenzione le istruzioni contenute nel relativo atto di designazione.

L'aggiudicatario è a conoscenza dell'obbligo di trattare in maniera sicura le informazioni relative all'attività istituzionali dell'Ente e delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato rispetto di tale obbligo. In eventuali casi di violazione dei dati personali che possano mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Fornitore aggiudicatario per conto dell'Ente (c.d. data breach), si impegna ad osservare quanto prescritto nell'atto di nomina di Responsabile del Trattamento.

L'aggiudicatario non acquisirà nessun diritto o titolo sui Dati Personali di titolarità dell'Ente e, salvo quanto sopra specificato, lo stesso si impegna a non comunicare o trasferire a terzi tali Dati Personali al di fuori del territorio dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Ente ed in base ai presupposti indicati nella nomina a Responsabile del Trattamento.

L'aggiudicatario si impegna ad assicurare che gli eventuali Dati Personali di titolarità dell'Ente in suo possesso saranno restituiti a quest'ultimo ovvero, previa specifica istruzione e autorizzazione dell'Ente, distrutti rendendone ogni copia irrecuperabile, quando non più necessari per lo svolgimento dell'incarico oggetto del contratto, ovvero entro un ragionevole periodo di tempo che tenga conto del tipo di Dati Personali in questione.

ARTICOLO 19 – RAPPORTI CONTRATTUALI

1. Salvo diverse disposizioni, questa Autorità di Sistema Portuale, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del Contratto attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.



2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

3. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto avrà, tra l'altro, il compito di predisporre, in accordo con l'Impresa, il verbale di avvio dell'esecuzione del Contratto; controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento; controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Autorità di Sistema Portuale, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti le attività da svolgere siano corretti e, comunque, conformi a norme e consuetudini di questa Autorità di Sistema Portuale.

4. L'impresa si impegna a nominare, a suo totale carico ed onere, **una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del Servizio per conto dell'Impresa)**, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Autorità di Sistema Portuale per iscritto all'atto della stipula del Contratto. Il Responsabile del Servizio provvederà, per conto dell'Impresa, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 20 – RISOLUZIONE

1. L'Autorità di Sistema Portuale ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti all'art. 108, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 ed ha obbligo di risolvere il contratto nei casi previsti all'art. 108, comma 2, del D.Lgs n. 50/20160.

2. Questa Autorità di Sistema Portuale si riserva, inoltre, di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- A. qualora l'Impresa non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle Leggi vigenti in materia e/o non applichi, per le singole tipologie di servizio, i contratti collettivi di categoria del settore di riferimento;
- B. in caso di frode, dolo, colpa grave, grave negligenza;
- C. dopo tre contestazioni di omissione e/o di cattiva esecuzione del servizio in ciascun anno solare nel corso del contratto;
- D. in caso di azione giudiziaria contro l'Amministrazione per responsabilità dell'Impresa;
- E. in caso di mancata reintegrazione delle garanzie fideiussorie ed assicurative;
- F. in caso di mancata sostituzione delle persone non gradite, che risultassero inidonee, incapaci o manifestassero cattivo contegno;
- G. per i casi di furto, danneggiamenti, ubriachezza e comportamento contrario alle disposizioni interne dell'Amministrazione riferiti al personale dipendente dell'Impresa;
- H. nel caso di comportamenti del personale dell'Impresa appaltatrice che possono avere ripercussioni sull'igiene del lavoro e sulla sicurezza del personale dell'Impresa medesima e quello dell'Amministrazione appaltante;



3. L'Autorità ha, inoltre, facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile in caso di inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato e dal Progetto del servizio

4. Nei casi di cui ai precedenti commi, la risoluzione si verificherà al ricevimento, da parte dell'Impresa, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento con la quale l'Amministrazione dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva.

5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Amministrazione non compenserà le prestazioni non eseguite, inoltre, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà ad incamerare la garanzia definitiva di cui al precedente articolo 7 a titolo di penale, nonché all'esecuzione del contratto in danno dell'Impresa ed all'azione di risarcimento di ogni maggior danno.

ARTICOLO 21 – RECESSO

1. L'Autorità di Sistema Portuale si riserva la facoltà di recedere dal Contratto con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata a.r. nei seguenti casi:

- A. in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 del Codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
- B. per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
- C. per ritardata comunicazione di una delle situazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera d), punto 2), del D.Lgs n. 50/2016;
- D. per l'insorgere delle circostanze di cui al precedente art. 12.

2. In tal caso l'Autorità di Sistema Portuale sarà tenuta al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso.

3. È espressamente esclusa la possibilità di richiedere qualsivoglia compenso aggiuntivo a qualunque titolo rispetto a quanto previsto dal precedente comma 2.

ARTICOLO 22 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE, ARTICOLO 26 DEL D.LGS N. 81/2008

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, contenente l'individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare le interferenze ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs n. 81/2008, è riportato tra i documenti di gara consultabili secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara (FASE II).

ARTICOLO 23 – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Saranno a carico dell'Impresa le spese, le imposte e le tasse relative al contratto ed alla sua stipula o dipendenti da esso, comprese quelle di bollo e quietanza e di stipula.



ARTICOLO 24 – RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato Speciale di Gara e negli atti di gara, si fa rinvio alle Leggi e regolamenti in vigore.

ARTICOLO 25 – ULTERIORI ONERI ACARICO DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e obblighi già previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Progetto del servizio, oltre quanto previsto dalla normativa vigente in materia e quanto verrà stabilito dall'AdSP con apposita ordinanza.

In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nel servizio, e perciò a carico dell'Appaltatore, gli ulteriori oneri che vengono qui di seguito riportati:

- Trasmissione giornaliera dei veicoli e personale utilizzato per l'esecuzione del servizio
- Trasmissione settimanale riepilogativa dei mezzi e del personale impiegato con evidenza delle variazioni giornaliere.

ARTICOLO 26 – FORO COMPETENTE

Il Foro di Civitavecchia è esclusivamente competente per tutte le eventuali controversie relative alla interpretazione ed esecuzione del Contratto. È quindi espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Paolo Risso